

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GERVASONI

CATEGORIA MERCEOLOGICA: Materie Prime – Componenti d'acquisto – Fusioni/Stampati

1 PREMESSA

Le seguenti condizioni generali di fornitura sono da intendersi parte integrante del rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento degli "Accordi Quadro" od "Ordini Chiusi" concordati dalla Gervasoni. In caso di difformità tra le condizioni generali di fornitura e "l'Accordo Quadro" od "Ordine Chiuso" prevarranno quest'ultimi.

Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.

1.1 L'Accordo Quadro (di seguito AQ), che viene concordato con il fornitore, è un documento nel quale vengono definiti standard, specifiche tecniche, prezzo e condizioni di fornitura generali della merce oggetto dell'Accordo stesso. La quantità della merce oggetto dell'accordo riflette il forecast su base annua comunicato dal nostro cliente con indicazioni a budget.

Sulla base di tali indicazioni il fornitore si impegna ad approvvigionare materia prima, materiale grezzo, e a predisporre gli impegni macchina secondo i propri lead time di produzione.

Il perfezionamento delle condizioni pattuite con il Fornitore mediante l'AQ richiede la consegna della merce in accordo agli standard, alle specifiche tecniche, quantità e data indicata.

I Richiami (di seguito RIC), sono effettuati su base trimestrale rolling. Sarà cura della Logistica Gervasoni inviare periodicamente al Fornitore l'aggiornamento del programma effettivo di ritiro delle merci:

- le quantità inserite nelle prime due settimane del 1° mese del trimestre vengono considerate confermate al 100% salvo la data di ritiro che sarà comunicata di volta in volta;
- le quantità inserite nelle successive due settimane del 1° mese del trimestre considerato sono da ritenersi quale stock di sicurezza;
- la Gervasoni s'impegna al ritiro dello stock di sicurezza in caso d'annullamento da parte del suo cliente, entro un periodo massimo di mesi 6 a partire dal mese successivo a quello considerato;
- le quantità inserite dalla 1^a settimana del 2° mese al 3° mese del trimestre sono considerate previsionali e non vincolanti per la Gervasoni.
- Il fornitore si impegna al raggiungimento del 100% di puntualità delle consegne nel rispetto delle date confermate.

Gervasoni si impegna ad aggiornare i dati di budget ogni 6 mesi e a concordare con il Fornitore nuove programmazioni dei nuovi forecast.

Variazioni significative ($\pm 30\%$) delle previsioni comporteranno una revisione della quantità annuale contrattuale.

1.2 L'Ordine Chiuso (di seguito OC) è un documento che ha valenza effettiva (non previsionale) nel quale verranno indicati: standard, quantità, data di consegna, prezzo e condizioni di fornitura. La data di consegna di un ordine chiuso può essere posticipata purché non oltre sei mesi dalla data richiesta come prima consegna, salvo azioni di annullamento ordine da parte del cliente Gervasoni.

Per un ordine chiuso non sono previste scorte di sicurezza.

Al rapporto commerciale perfezionato con il documento citato, si applicano le condizioni di fornitura.

1.3 Il fornitore è tenuto a restituire controfirmata per accettazione copia dell'Accordo Quadro oppure dell'Ordine Chiuso, ogni volta che viene concordata una nuova fornitura.

2 GENERALITA'

2.1 Tutta la documentazione relativa all'approvvigionamento materiali (RIC e O C) verrà inoltrata a mezzo fax/e-mail al Fornitore. Il Fornitore è tenuto a confermare quanto espressamente riportato sugli stessi inviando una copia alla Logistica. Ancorché la Gervasoni non riceva copia dei documenti sottoscritti/condivisi dal Fornitore entro due giorni lavorativi successivi all'invio, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo s'intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni generali e di quelle specifiche espresse nell'ordine.

2.2 L'AQ e/o l'OC non sono cedibili a terzi da parte del Fornitore, neppure parzialmente, senza accordo preventivo scritto con la Gervasoni.

2.3 Il Fornitore si obbliga per se ed i propri dipendenti, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, da parte di questi ultimi, a non pubblicizzare i rapporti commerciali intercorsi con la Gervasoni e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'AQ e/o dell'OC.

2.4 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la Gervasoni avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante invio di semplice comunicazione scritta.

2.5 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, da una delle parti, difforme al contenuto delle presenti Condizioni Generali, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

2.6 Il Fornitore fornirà le prestazioni stabilite dal Contratto (AQ, OC, RIC) secondo le descrizioni delle prestazioni previste dai documenti allegati, con il miglior livello scientifico e tecnico, con precisione e sotto la propria responsabilità, in modo che le merci non presentino difetti.

2.7 Il Fornitore utilizzerà il processo di produzione o fornitura e di riciclaggio dei materiali più economico ed ecologico, secondo il miglior livello scientifico e tecnico.

2.8 Il Fornitore non cederà a terzi, a nessun titolo, né costituirà garanzie sui beni di proprietà della Gervasoni (attrezzature, apparecchiature di controllo, campioni ecc...) che si trovino, a qualsiasi titolo, nella sua disponibilità.

Il Fornitore impedirà con adeguati mezzi legali ogni tentativo di terzi di agire sulla proprietà della Gervasoni in caso di sequestro e ne darà immediata comunicazione alla Gervasoni qualora si verificassero tali tentativi.

Il Fornitore si assicurerà inoltre che i propri fornitori e/o collaboratori si comportino nello stesso modo con i beni di proprietà della Gervasoni e con attrezzature di proprietà dello stesso Fornitore necessarie alla produzione degli articoli oggetto dei contratti stipulati con la Gervasoni.

2.9 La nullità o la inadeguatezza delle singole disposizioni del presente Contratto non inficeranno la validità del Contratto in generale.

Nel caso in cui le singole disposizioni vengano dichiarate nulle le parti concorderanno una disposizione valida che più si avvicini a quella resa nulla.

- 2.10 Eventuali accordi specifici scritti tra il Fornitore e la Gervasoni che risultassero difformi o in contrasto con le disposizioni del presente Contratto, prevarranno sulle presenti disposizioni che si intenderanno pertanto modificate o sostituite dagli specifici accordi scritti.
- 2.11 Il Fornitore dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati e di tutto quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, acconsentendo espressamente a tale trattamento.

3 INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA' INDUSTRIALI

- 3.1 Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni che la Gervasoni comunica o mette a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un articolo ed i relativi prototipi o attrezzature), restano di proprietà esclusiva della Gervasoni e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli articoli Gervasoni. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura è tenuto a:
- conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle alla Gervasoni su richiesta della medesima;
 - contraddistinguerle come di proprietà Gervasoni nei casi in cui la Gervasoni non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla Gervasoni, e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi;
 - non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, articoli disegnati o prodotti sfruttando le informazioni di cui sopra;
 - garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo da parte dei terzi, operanti con il fornitore ai quali lo stesso sia stato espressamente autorizzato dalla Gervasoni a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra.

4 ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI

- 4.1 Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo ecc...) che la Gervasoni può mettere a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della Gervasoni. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:
- (a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà della Gervasoni;
 - (b) provvedere, ove richiesto dalla Gervasoni, a adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissioni, e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
 - segnalare alla Gervasoni le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà alla Gervasoni ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico della Gervasoni medesima sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
 - non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla Gervasoni;

- consentire agli incaricati della Gervasoni di controllare, durante il normale orario di lavoro le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
- non utilizzarle o permettere di utilizzarle se non per l'esecuzione degli ordini Gervasoni anche dopo la cessazione della fornitura alla Gervasoni e, comunque, non produrre e o cedere a terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente, per impiego in produzione;
- conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite dalla Gervasoni in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali forniture destinate alla Gervasoni, al momento della cessazione della fornitura degli articoli per i quali vengono impiegate.

4.2 Le disposizioni di cui al comma 4.1 si intendono applicabili per quanto compatibili anche in relazione ai semilavorati ed agli altri materiali di proprietà della Gervasoni che questa abbia eventualmente messo a disposizione del Fornitore o in relazione con l'esecuzione dell'ordine.

4.3 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà della Gervasoni in ordine alle quali la Gervasoni si obblighi a pagare l'ammortamento residuo in casi di cessazione anticipata della fornitura:
(a) esse dovranno essere cedute alla Gervasoni, al prezzo pari al residuo ammortamento in qualsiasi caso di cessazione della fornitura;
(b) è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini Gervasoni.

5 MODIFICA DELLA FORNITURA

5.1 Per i materiali per i quali dovessero verificarsi variazioni di disegno o qualità si concorderanno di volta in volta le condizioni di ritiro.
Il Fornitore si obbliga ove richiesto dalla Gervasoni, a prontamente:
modificare le caratteristiche del particolare ordinato; e/o
cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato

6 AFFIDABILITA', QUALITA' E CONTROLLO

6.1 Salvo diversa pattuizione scritta la momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del particolare vengano proposti o accettati dal fornitore o fatto salvo il caso in cui il particolare venga prodotto dal fornitore in conformità con la documentazione tecnica e tecnologica messaggi a disposizione dalla Gervasoni, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del particolare all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni normative italiane ed estere segnalate dalla Gervasoni. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno la Gervasoni, la quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie dopo aver ricevuto il benestare di fornitura della Gervasoni sui campioni. E' comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l'eventuale omologazione dell'Ufficio Qualità della Gervasoni e/o il benestare della fornitura, non esonerano ne diminuiscono le responsabilità e le garanzie del Fornitore. Inoltre il Fornitore si obbliga a consentire l'accesso del personale della Gervasoni nella propria azienda per effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attivati.

6.2 Nessuna modifica può essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare se non a seguito di autorizzazione scritta della Gervasoni. Il Fornitore è tenuto a segnalare alla Gervasoni le innovazioni tecniche che possano migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possano interessare la qualità del particolare.

7 CONSEGNA

- 7.1 Salvo diverso specifico accordo la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce del Fornitore alla Gervasoni, è da intendersi effettuata al momento del raggiungimento della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti destinatari indicati dalla Gervasoni nei RIC od OC, o comunque nei luoghi concordati per iscritto tra Gervasoni S.p.A ed il fornitore.
- 7.2 Nell'ambito di una metodologia di programmazione stabilita dalla Gervasoni nei punti 1.1 e 1.2, in presenza di termini o programmi di consegna pattuiti, i termini ed i programmi di consegna sono vincolati ed essenziali e, rispetto ad essi non sono ammessi nè ritardi nè consegne anticipate. La Gervasoni è autorizzata a non accettare e/o rispedito al mittente le forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio. In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore e fermo restando quanto previsto al successivo punto 7.6 la Gervasoni potrà avvalersi, a sua scelta di una o più delle seguenti facoltà:
- (a) approvvigionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati a spese e a rischio del Fornitore con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
 - (b) risolvere, con effetto immediato, l'ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Fornitore.
- E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
- 7.3 Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di particolari necessarie a mettere in atto tutte quelle misure organizzative ed operative in particolare nell'ambito della programmazione dei propri approvvigionamenti e della propria produzione in modo da assicurare la continuità dei rifornimenti e una flessibilità produttiva adeguata a recepire le variazioni delle quantità programmate derivanti dalle richieste del mercato, nei limiti della capacità produttiva massima eventualmente richiesta dalla Gervasoni in sede di definizione della fornitura. Tutti i problemi che possono generare dei ritardi di consegna devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Gervasoni al fine di concordare con la Gervasoni un piano di priorità. Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione di un secondo piano di priorità, il Fornitore si impegna a costituire a suo totale carico uno stock di sicurezza minimo pari al 50% del programma medio mensile su tutti i particolari forniti alla Gervasoni che terrà sino a diversa comunicazione della Gervasoni. Tale stock inoltre correttamente identificato è da intendersi come intangibile soggetto a controllo da parte della Gervasoni e i particolari in esso contenuti potranno essere prelevati solo a seguito di richiesta scritta della Gervasoni. Lo stock stesso, inoltre, dovrà essere ruotato periodicamente e reintegrato immediatamente in caso di consumo, dal Fornitore, salvo diverse istruzioni specifiche della Gervasoni. In caso di inadempimento di quanto disposto nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% del valore delle scorte mancanti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Gervasoni. La Gervasoni ed il Fornitore si riservano, in ogni caso, di stipulare specifici accordi definendo uno stock di sicurezza per ogni tipo di particolare che dovrà essere tenuto presso il fornitore o presso la Gervasoni quale scorta intangibile a disposizione della Gervasoni. Tale scorta sarà tanto più consistente quanto minore è la flessibilità del Fornitore a far fronte alle variazioni della Gervasoni.
- 7.4 Il fornitore deve attivare e/o mantenere una procedura interna che gli permetta di prevenire e individuare criticità che possono impattare sulla puntualità della consegna del materiale ordinato da Gervasoni. Eventuali casi di criticità devono essere investigati, prontamente comunicati a Gervasoni e gestiti da parte del fornitore in modo da annullare o limitare disagi a Gervasoni. Questo impegno deve

essere continuativo col fine di annullare ricadute su Gervasoni, partendo da casi imminenti nel breve termine, sino a raggiungere e governare possibili casistiche a lungo termine.

Gervasoni si riserva la possibilità di chiedere e verificare questa procedura in occasione di visite commerciali e/o audit qualitativi.

- 7.5 La responsabilità della Gervasoni è esclusa nel caso di scioperi (anche aziendali, incendi, picchettaggio o altre circostanze al di fuori del controllo della Gervasoni che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei particolari ordinati).
- 7.6 Il Fornitore garantisce la consegna delle merci nella quantità previste e concordate nonché la rispondenza del consegnato con quanto dichiarato nei DDT. Nel caso in cui all'atto di controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata alle quantità pattuite, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 7.3, la Gervasoni avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
- (a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
 - (b) salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultante eccedente, con facoltà, ove il fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
 - (c) ottenere che, il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa, per l'immediata integrazione dell'ammancio saranno a carico del Fornitore;
 - (d) qualora sia prevista la consegna di altri particolari in un momento successivo accettare il quantitativo in eccedenza o la consegna anticipata – in toto o in parte – facendo decorrere il termine per il pagamento dal momento in cui sarebbe stata programmata la successiva consegna.

8 TRASPORTO

- 8.1 Tutte le consegne che il Fornitore effettuerà saranno intese, salvo accordi diversi, franco i magazzini indicati dalla Gervasoni.

9 CORRISPETTIVI

- 9.1 I corrispettivi indicati nell'AQ e nell'OC sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.
- 9.2 Eventuali aumenti dovuti a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicati dal fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Gervasoni solo se preventivamente accettati per scritto.

10 RETROATTIVITA'

- 10.1 In caso di ritardo nel rinnovo dell'accordo quadro (AQ), lo stesso ha efficacia a decorrere dal periodo indicato anteriore alla data di emissione.

11 DEROGA DEL FORO COMPETENTE

11.1 Le parti in deroga all'ordinaria competenza del territorio, per la risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni contrattuali e di quelli di cui agli accordi quadro (AQ) ed agli ordini chiusi (OC), convengono ex art. 28 c.p.c. quale Foro esclusivo competente il Tribunale di Bergamo.
La legge applicabile è sempre quella italiana.

Brembilla,

GERVASONI SPA

IL FORNITORE
(Il legale rappresentante)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Le parti dichiarano di aver preso visione delle clausole sopraccitate ed, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare specificatamente quelle di cui ai punti:
2 (generalità), 3 (informazioni tecniche e proprietà industriali), 4 (attrezzature specifiche e materiali), 5 (modifica della fornitura), 7 (consegna), 10 (retroattività), 11 (foro competente).

GERVASONI SPA

IL FORNITORE
(Il legale rappresentante)